

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 20981	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: pena convertita				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Macerata sentenza di condanna datata 17.06.2013.				
2°Grado: Corte di Appello di Ancona, in data 11.12.2014, disposta la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art.53 legge n.689/81, ha confermato la decisione di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Sebbene avesse il solo incarico di supervisionare l'operato di una ditta terza installatrice in un cantiere di terzi, accompagnando con le proprie mani lo spostamento di tre tubi in materiale plastico del peso complessivo di 143 kg, sollevate e trasportate da una ruspa condotta, a seguito di un'improvvisa oscillazione in senso verticale dell'estremità del carico, veniva attinto dal bordo esterno di detto carico cadendo al suolo e riportando gravissime lesioni.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Nessuna fondatezza può riconoscersi all'argomentazione relativa alla denunciata abnormità del comportamento del lavoratore infortunato, avendo la corte territoriale correttamente sottolineato come la presenza del lavoratore colpito non fosse affatto casuale nel luogo e nel momento in cui ebbe a verificarsi l'infortunio de quo, essendosi trattato della collaborazione, da parte dell'infortunato, a lavorazioni dallo stesso seguite da lungo tempo senza alcuna interdizione o dissensi da parte del proprio datore di lavoro e comportanti l'esecuzione di prestazioni del tutto coerenti alle relative mansioni. Parimenti irrilevante deve ritenersi, secondo la corretta argomentazione della corte territoriale, l'individuazione dell'effettiva proprietà del terreno su cui insisteva il cantiere, avendo l'imputato comunque consentito, nella sua qualità di datore di lavoro del dipendente infortunato, che quest'ultimo partecipasse attivamente alle attività di lavorazione in essere nel cantiere in assenza di un piano di coordinamento per la previsione di rischi interferenziali reso necessario dalle distinte lavorazioni contemporaneamente portate avanti con la costruzione dell'acquedotto e della fognatura indicate in sentenza. Da

ultimo, deve ritenersi pienamente adeguata la motivazione dettata dalla corte territoriale in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze e alla pena concretamente inflitta, avendo la corte d'appello evidenziato come le gravi conseguenze riportate dal lavoratore non consentissero alcuno spazio per concedere la prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti contestate o per individuare una misura della pena in corrispondenza dello stretto minimo edittale. Si tratta di argomentazioni logicamente coerenti e giuridicamente corrette, che le odierne censure del ricorrente non valgono a scalfire.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.